

# Messaggio

numero

**4861**

data

2 marzo 1999

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Nuova Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) e modifica della Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP)**

Onorevole signora Presidente,  
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra approvazione la nuova Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) e una modifica della Legge sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP).

### **I. CONSIDERAZIONI GENERALI**

Con l'entrata in vigore il 1. gennaio 1998 della nuova Carta fondamentale cantonale del 14 dicembre 1997, il diritto della tutela dei dati personali è assunto a rango di diritto costituzionale. Già salvaguardato in passato, siccome suo corollario, dal diritto costituzionale federale non scritto della libertà individuale, esso è stato peraltro oggetto d'esplicitazione nell'ambito dell'emanazione di precipe normative cantonali e federali: dapprima con la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP), in seguito con la Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD).

Occorre mettere in evidenza che il testo definitivo dell'art. 8 cpv. 2 lett. d della nuova Costituzione cantonale è stato significativamente modificato rispetto a quello proposto tanto nel messaggio del Consiglio di Stato del 20 dicembre 1994, quanto nel rapporto della commissione speciale del 9 giugno 1997. Infatti nell'ambito dei lavori parlamentari sul tema costituzionale, il Gran Consiglio ha risolto l'inserimento, a fianco della specifica garanzia alla tutela dei dati personali, del diritto di ciascuno di consultare ogni raccolta di dati ufficiali o privati che lo concernono, così come quello di domandare la rettifica e d'esigere d'essere protetto contro la loro utilizzazione abusiva.

Dal canto suo la LPDP (art. 5) prevede che agli archivi della polizia cantonale deve essere applicata la legislazione speciale.

Il messaggio del Consiglio di Stato del 2 ottobre 1985 motivava quest'importante scelta d'esclusione degli archivi della polizia per le sue necessità particolari che impongono talora gran riserbo e anzi il blocco di determinate informazioni verso l'esterno, senza tuttavia escluderli da qualsiasi disciplinamento o controllo.

Infatti, la protezione della persona di fronte all'elaborazione di dati da parte della polizia è un'esigenza importante.

Appare tuttavia evidente che si tratta di un'elaborazione speciale sottesa in definitiva all'identificazione dei colpevoli e alla repressione dei reati, perciò, onde conseguire questo scopo, occorrono delle regole particolari che permettano da una parte di garantire la protezione del cittadino e dall'altra di proteggere e assicurare le indagini e l'ordine pubblico.

Circa il collocamento di queste particolari normative, appare opportuno, in ragione della particolarità della materia, che esse siano erette a legge a sé stante, piuttosto che quale capitolo della Legge sulla polizia o della Legge cantonale sulla protezione dei dati.

La prassi della polizia cantonale già applica i principi contenuti in questo progetto di legge, ricavandoli direttamente dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Si tratta, in ogni caso, di prevedere un periodo ragionevole di messa a punto d'alcuni aspetti d'applicazione di questa legge, in particolare del registro completo degli archivi e la definizione dei contenuti dei rapporti informativi da rilasciare ad altre autorità.

In questo ambito legislativo, appare significativo che ben 12 Cantoni (BS, GE, JU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, VS, VD, ZH) abbiano legiferato in materia, adottando delle specifiche norme per la protezione dei dati personali trattati dalla polizia.

Abbiamo ritenuto opportuno approfittare dell'elaborazione della Legge sulla protezione dei dati elaborati dalla polizia, onde mettere mano ad una modifica della Legge sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 entrata in vigore il 5 luglio 1990.

Le modifiche che proponiamo sono sostanzialmente una conseguenza dell'entrata in vigore della Legge federale in materia, dell'esperienza accumulata in questi anni di applicazione della stessa e della collaborazione, instaurata con gli altri Cantoni, nell'ambito del gruppo di lavoro intercantonale dei responsabili alla protezione dei dati, e con l'Incaricato federale alla protezione dei dati.

## **II. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI**

### **Sezione I - Legge sulla protezione dei dati elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali**

#### ***Articolo 1***

Con questa legge, si vuole colmare il vuoto normativo lasciato dalle precedenti legislazioni in materia di protezione di dati personali (artt. 5 LPDP e 30 Lpol). In particolare, si è posto l'accento sulle elaborazioni di dati effettuate dalla polizia cantonale.

#### ***Articoli 2 e 3***

Il campo d'applicazione della legge s'estende, oltre alla già citata polizia del Cantone Ticino, anche alle polizie comunali unicamente nell'ambito di deleghe o collaborazioni. Il rinvio alla LPDP ed al relativo regolamento è pacifico. Infatti, la LPDPpol si limita ad adattare i principi generali sulla protezione dei dati al campo più specifico del lavoro di polizia. Esso consiste in larga misura nell'elaborare dati personali, meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LPDP (reati commessi, indizi di pericolosità, attendibilità, ecc.).

Più d'ogni altro servizio pubblico, la polizia è stretta tra il dovere di denunciare o segnalare alle autorità competenti quelle "notizie" rilevanti per l'esecuzione dei suoi compiti legali (art. 179 CPPT), e dall'altra, quello di salvaguardare il rapporto di fiducia con le persone che si rivolgono alla polizia per chiederne protezione, o per confidarle notizie.

Si è ritenuto opportuno prevedere un'eccezione a proposito delle annotazioni personali dei singoli agenti così come a quelle temporanee (art. 3). Ciò è giustificato dal fatto che l'agente, nell'adempimento del proprio compito legale, è portato a seguire il proprio istinto nella ricerca d'indizi e nella prevenzione di reati. Solo in un secondo tempo egli potrà vagliare i dati raccolti con il necessario spirito critico. Ostacolare questa predisposizione allo svolgimento della propria mansione porrebbe la polizia nell'impossibilità di svolgere efficacemente il compito affidatogli dalla legge.

Infine, la riserva della Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 è pacifica (art. 24 LPD).

#### **Articolo 4**

Questa disposizione permette di circoscrivere un tipo d'informazione che necessita di una protezione particolare. Essa permette di tenere conto nell'elaborazione dei dati di prevalenti interessi pubblici e privati. Trattasi di fatti e altri dati personali, comunicati in buona fede alla polizia da un informatore che risulta essere un mezzo sempre più importante di lotta contro le moderne forme di criminalità.

#### **Articolo 5**

Quest'articolo si limita a distinguere il rapporto informativo dagli altri rapporti di polizia, quali ad esempio il rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria, il rapporto di constatazione di sinistro, ecc.

Il rapporto informativo è allestito unicamente su richiesta scritta di un'autorità, per quanto concerne la reputazione e la condotta di persone fisiche. Il contenuto di tale rapporto verte principalmente su precedenti di polizia (ad es. la menzione degli interventi effettuati) e penali della persona in questione (ad es. le informazioni relative alla commissione di reati, alla pena inflitta e all'eventuale sospensione condizionale). Altre informazioni possono essere contenute nei rapporti informativi a condizioni più restrittive, segnatamente se il richiedente può attingere esso stesso direttamente alla fonte d'informazione (ad es. presso autorità detentrici di registri pubblici).

Occorre precisare che nei confronti d'autorità penali il rapporto informativo deve necessariamente essere più completo possibile, e ciò per permettere alle autorità inquirenti o giudicanti di svolgere correttamente il compito legale loro assegnato. Per contro alle autorità giudiziarie non penali e alle altre autorità amministrative si giustifica un trattamento più mirato, in funzione della specificità della richiesta (cfr. anche artt. 11 e segg.).

#### **Articolo 6**

È costante il riferimento ai principi cardine contenuti nella LPDP (art. 6 e 7).

Il principio dell'esattezza è basilare. Qualora l'informazione raccolta non fosse suffragata dai fatti o in ogni modo se il dubbio quanto alla veridicità della stessa persiste, il grado d'esattezza dovrà risultare al momento dell'elaborazione (principio concretizzato all'art. 9). Quale corollario di tale principio, la polizia del Cantone Ticino deve adoperarsi in modo tale che i dati raccolti siano completi (cfr. anche art. 8).

In particolare si vuole evitare che il rilascio di un'informazione inesatta da parte della polizia arrechi danno alla persona sospettata d'aver perpetrato un reato e che nel frattempo è stata ritenuta estranea ai fatti imputatile.

Inoltre, si vuole evitare l'allestimento di profili, a difetto d'esigenze specifiche d'inchiesta.

Oltre a ciò, si vuole adattare alle moderne esigenze di protezione dei dati la collaborazione della polizia con autorità amministrative che per svolgere il loro compito necessitano informazioni su richiedenti d'autorizzazioni nei loro specifici campi di competenza.

Il progetto di legge vuole escludere il rilascio di preavvisi, fino ad oggi la regola nei rapporti con alcune unità amministrative.

Questi preavvisi saranno sostituiti da rapporti informativi, il cui rilascio è disciplinato dagli artt. 11 e segg. Mentre l'attuale preavviso vuole che la polizia si esprima sull'opportunità del rilascio di determinate autorizzazioni o permessi, il rapporto informativo elenca unicamente delle informazioni. Sarà in seguito l'autorità amministrativa a soppesare questi fatti nell'ambito della procedura di rilascio.

### **Articolo 7**

Quest'eccezione al principio della raccolta dei dati salvaguarda lo svolgimento del compito legale della polizia che, per ovvie necessità d'inchiesta, non può sempre raccogliere i dati necessari presso la persona interessata. Ciò è temperato dal principio della proporzionalità che impone il raggiungimento dello scopo prefissato, in modo da ledere il meno possibile gli interessi della persona sulla quale si richiedono le informazioni.

In particolare, la polizia cantonale non può raccogliere dati personali sensibili e meritevoli di particolare protezione, se non nella misura strettamente necessaria, in rapporto alla prevenzione e alla repressione di un crimine o di un delitto.

### **Articolo 8**

Quest'articolo è in particolare finalizzato alla protezione di chi rilascia informazioni alla polizia. La protezione è estesa sia alla persona stessa dell'informatore sia all'informazione fornita.

La mancata protezione degli informatori avrebbe come inevitabile conseguenza la diminuzione della collaborazione tra la polizia e la popolazione.

Con l'adozione di questa norma si vuole affermare positivamente il diritto di chi si rivolge alla polizia in buona fede (ad esclusione quindi di falsi denunciatori e manipolatori), di veder trattate confidenzialmente le informazioni fornite, quando un importante motivo lo giustifichi. Ne deriva il dovere per la polizia di non esporre questa persona a rischi utilizzando o trasmettendo senza precauzioni queste informazioni, e dai rapporti dovrà emergere che l'informazione è stata ottenuta in via confidenziale, previo occultamento del nominativo dell'informatore.

Tuttavia l'abuso del diritto non è protetto, come pure non devono essere protetti comportamenti di persone che agiscono in malafede (art. 4), sapendo d'essere autori d'informazioni errate sul conto di terzi.

### **Articolo 9**

Quest'articolo è l'applicazione pratica dei principi basilari della Legge sulla protezione dei dati personali, segnatamente l'esattezza, la completezza e la sua raccolta (cfr. anche art. 6 cpv. 2).

Si tratta di rammentare che la polizia, per la natura stessa del suo compito, si discosta quasi per regola da alcuni principi generali della protezione dei dati (art. 7 e 9 LPDP), per i quali pure la LPDP prevede eccezioni, qualora il compito legale lo richieda. Sarebbe assurdo pretendere ad esempio dalla polizia di fondare le proprie indagini unicamente su informazioni sicure.

### **Articolo 10**

In ossequio al principio della completezza dell'informazione, si è ritenuto opportuno obbligare tutte le autorità cantonali, giudiziarie e amministrative, che statuiscono in materia penale, a comunicare tutte le loro decisioni, e ciò al fine di completare, e se del caso, rettificare le informazioni contenute negli incarti di polizia.

In questo senso appare opportuno che anche altre autorità amministrative, con le quali la polizia cantonale collabora nell'ambito delle procedure di loro competenza, trasmettano, in base ad accordi specifici, le loro decisioni.

### **Articoli 11-16**

Questi articoli trattano la problematica relativa alla comunicazione d'informazioni richieste, di regola, da altri organi dell'amministrazione cantonale o da autorità giudiziarie e, in casi eccezionali, da persone private.

### **Articolo 11**

Il concetto basilare contenuto in quest'articolo è che alle autorità giudiziarie penali cantonali e della Confederazione (tra cui anche quelle militari), possono essere rilasciate, dietro richiesta motivata, tutte le informazioni contenute negli archivi della polizia cantonale sul conto della persona interessata.

Per la corrispondenza con autorità giudiziarie penali d'altre nazioni, sono riservati gli accordi internazionali nonché la legislazione federale in materia d'assistenza giudiziaria penale (art. 14 cpv. 2).

### **Articoli 12 e 13**

Negli incarti di polizia sono raccolte denunce, segnalazioni e accertamenti di polizia, e altre informazioni archiviate in occasioni d'interventi della polizia stessa. È impossibile proporre una regolamentazione che va oltre all'enunciazione del principio della proporzionalità. Alle autorità amministrative di prima istanza o di ricorso, nonché alle autorità giudiziarie che non statuiscono in materia penale, quali ad esempio quelle civili, si giustifica unicamente la trasmissione delle informazioni di cui necessitano nell'adempimento del loro compito legale. A differenza delle autorità di cui all'articolo precedente, in questi casi la polizia cantonale esamina più in dettaglio la motivazione e la connessione con il compito legale del richiedente. La trasmissione di rapporti informativi contenente dati che non servono all'adempimento del rispettivo compito legale violerebbe nella fattispecie il principio della proporzionalità. La polizia cantonale è autorizzata a trasmettere i dati richiesti soltanto se l'autorità richiedente menziona con precisione la base legale sulla quale intende fondare la sua richiesta e specifica la natura delle informazioni desiderate (cpv. 3).

Inoltre, la presente legge non vuole in nessun modo sostituirsi ad altre procedure o limitarne la portata. Il richiamo è tuttavia utile ai fini della chiarezza e comprensione della stessa (art. 58, 60, 79, 164, 249, 275 CPP e 29, 30 LORD).

#### **Articolo 14**

Va evitato che autorità amministrative o giudiziarie d'altri cantoni o esteri si rivolgano direttamente alla polizia cantonale per informazioni di qualsiasi genere (di solito la verifica di generalità, o accertamenti in merito alla residenza e reperibilità di una persona) senza passare tramite i propri canali di polizia.

Eccezioni in casi particolari non possono essere escluse, e sono segnatamente riservate, al capoverso 2, le disposizioni degli accordi internazionali e intercantonali, nonché la legislazione federale in materia d'assistenza giudiziaria penale.

#### **Articolo 15**

In particolare, si rinvia agli artt. 25 e segg. della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989, segnatamente l'art. 27 cpv. 3 (scambio d'informazioni).

#### **Articolo 16**

La trasmissione d'informazioni detenute dalla polizia a privati cittadini costituisce a tutt'oggi l'eccezione, motivo per cui il rilascio delle stesse è particolarmente restrittivo.

La polizia cantonale è pertanto autorizzata a rilasciare informazioni sul conto di persone a privati cittadini in adempimento di un obbligo espressamente previsto nella legislazione federale o cantonale, o dietro esplicito consenso della persona interessata.

L'allestimento di un certificato di buona condotta è di competenza dei comuni. Tuttavia esistono casi in cui la legislazione straniera esige che la persona interessata presenti un certificato di buona condotta redatto dalla polizia.

#### **Articolo 17**

Una norma più specifica, segnatamente con l'indicazione di termini precisi, sarebbe stata oltremodo azzardata, ritenuto che la casistica dei dati raccolti è molto ampia e variegata. Si è optato per una formulazione più flessibile e compatibile con i principi fondamentali evocati nel testo di legge.

In particolare, la conservazione dei dati sottostà al principio nella necessità. E' necessaria la conservazione di dati non solo ai fini di un'inchiesta specifica, ma anche se motivi d'interesse pubblico preponderanti ostano alla loro distruzione.

#### **Articoli 18 e 19**

Questi articoli sono l'applicazione concreta dell'art. 4 cpv. 5 LPDP e 3 cpv. 2 RLPDP . Il Comando della polizia del Cantone Ticino è l'organo responsabile competente ad elaborare i dati (art. 18). Per contro, i membri del corpo della polizia cantonale sono gli organi partecipanti (art. 19 cpv. 1). Per questi ultimi si è voluto limitare l'accesso ai dati contenuti negli archivi di polizia nella misura in cui ciò fosse necessario ai fini dell'espletamento del proprio compito legale.

In concreto si vogliono evitare comportamenti abusivi quali il soddisfare delle curiosità estranee alle esigenze di servizio (raccogliere informazioni sul vicino di casa, o sui colleghi, ecc.).

## **Articolo 20**

La formulazione del cpv. 1 riprende il concetto già espresso all'art. 19 cpv. 1 LPDP prima frase. Per converso, il cpv. 2 costituisce un'eccezione al principio della pubblicità dei registri.

La pubblicità del registro degli archivi equivarrebbe in pratica a rendere totalmente trasparenti i modi di lavoro e le possibilità informative della polizia cantonale. A titolo esemplificativo, chi volesse sotto falsa identità preparare degli atti criminosi nel nostro cantone, sapendo dell'esistenza presso la polizia cantonale di un registro delle carte d'identità (italiane) denunciate o smarrite in ordine alfabetico, avrebbe l'accortezza, disponendo di una carta d'identità rubata, di falsificarla ritoccando l'iniziale del cognome per diminuire la possibilità d'essere scoperto ad un eventuale controllo blando della polizia. Lo stesso problema potrebbe verificarsi se si dovesse rendere nota l'elaborazione di dati concernenti le notifiche d'albergo d'ospiti di una determinata etnia o nazionalità. Ciò potrebbe portare a degli incidenti di natura diplomatica, oppure si potrebbe ragguagliare coloro che desiderassero sottrarsi a controlli successivi indicando sulla notifica una falsa nazionalità.

I diritti del cittadino sono comunque salvaguardati dalla procedura sul diritto d'accesso (art. 22 e segg.). La consultazione libera e diretta all'archivio deve essere permessa unicamente all'autorità di vigilanza (art. 26) e all'autorità di ricorso limitatamente alla persona del presidente della Commissione cantonale nel caso specifico delle competenze attribuitegli dalla legge (art. 31 cpv. 2).

## **Articolo 21**

La presente disposizione completa il concetto espresso all'art. 19 cpv. 2. In concreto, l'allestimento di un registro delle elaborazioni di dati degli organi partecipanti ed il conseguente possibile controllo dell'autorità di vigilanza sul motivo della richiesta d'informazioni del singolo organo partecipante costituisce senz'altro un freno inibitore alla commissione d'eventuali comportamenti illeciti.

## **Articoli 22-26**

I principi di cui agli artt. 22-26 derogano in parte, per motivi ovvi di sicurezza, alle norme della LPDP.

Il diritto di chiedere informazioni in merito ai dati elaborati dalla polizia è comunque garantito (art. 22), limitatamente a quei dati che riguardano il richiedente stesso. Il libero diritto d'accesso al registro degli archivi è tuttavia precluso al privato cittadino (art. 20 cpv. 2).

Il diritto d'accesso s'esercita per il tramite di una procedura scritta semplificata, in modo da conciliare gli interessi di tutte le parti in causa (art. 23 cpv. 1). Le formalità da espletare vertono unicamente sull'accertamento dell'identità del richiedente (art. 23 cpv. 2 e 3).

La richiesta d'informazioni è evasa dal Comando della polizia cantonale con decisione formale (art. 24 cpv. 1).

L'art. 24 cpv. 3 fugge ogni possibile sospetto di collusione tra la richiesta d'informazioni per mezzo del diritto d'accesso e la procedura relativa al rilascio di certificati di buona condotta, per altro di competenza comunale. Le due procedure sono distinte e i loro effetti sono completamente differenti.

I motivi giustificativi di limitazione della risposta di cui all'art. 24 cpv. 2 si fondano sul principio secondo cui le richieste di singoli privati non devono ostacolare il normale adempimento dei compiti della polizia.

Nei casi in cui si dovesse limitare la risposta per motivi d'opportunità, la stessa dovrebbe essere rilasciata di regola sotto forma d'estratto. Il diritto d'esaminare direttamente la documentazione obbligherebbe, in molti casi, la polizia ad eseguire numerose e laboriose censure, allo scopo di tutelare interessi pubblici o privati (vittime, testimoni, informatori, ecc.) preponderanti.

L'art. 25 sancisce un principio procedurale d'indubbio valore conforme al principio generale secondo cui l'autorizzazione a rilasciare delle informazioni spetta all'organo responsabile.

### **Articolo 27**

Questa disposizione riprende in sostanza i principi proposti nel progetto di modifica della LPDP (artt. 30, 30a, 30b LPDP) e alle cui specifiche considerazioni si rimanda (infra pag. 10 del presente messaggio).

### **Articoli 28 e 29**

La gratuità del servizio offerto ad altre autorità amministrative non pone particolari problemi.

Più complesso invece è determinare l'opportunità di non prelevare nessun emolumento per le prestazioni cagionate dall'utilizzo del diritto d'accesso. L'introduzione di tasse può inibirne l'esercizio. Per questo motivo la gratuità della procedura deve essere garantita (parallelismo con la LPDP).

Il diritto d'accesso non deve indurre il richiedente ad eludere la tassa oggi percepita per il rilascio di migliaia di rapporti di polizia (incidenti della circolazione, furti, incendi) ad uso delle assicurazioni, tramite una domanda specifica di consultazione di dati personali. In questi frangenti saranno percepiti gli usuali emolumenti.

Eventuali abusi, segnatamente l'inoltro frequente e defatigatorio di richieste d'informazioni (ingiustificate), non sono protetti dalla legge. In questo caso potrà essere prelevata una tassa dissuasiva. Si tratta in effetti di un servizio reso al cittadino per un suo importante interesse personale (di regola economico). A differenza del diritto d'accesso, gratuito in funzione della tutela dei diritti fondamentali, è giustificata senz'altro la riscossione d'una tassa per la copertura dei costi di ricerca e redazione effettivamente sostenuti.

### **Articolo 30**

Il Responsabile per protezione dei dati è competente, nell'ambito della funzione attribuitagli dalla legge, ad accedere agli archivi di polizia. Appare pertanto logico che la persona interessata abbia la possibilità di far intervenire direttamente quest'autorità. Questo scopo è appunto raggiunto con l'istituzione della procedura di denuncia al responsabile per la protezione.

La denuncia si rende necessaria al fine di garantire ulteriormente la persona interessata, la quale, indipendentemente dalla procedura relativa al diritto di accesso, può portare a conoscenza dell'autorità di sorveglianza le violazioni delle disposizioni in materia di protezione di dati personali (art 27 cpv. 2 lett. b e 30 cpv. 1). È per contro garantita la possibilità di adire la Commissione cantonale per la protezione dei dati, quale autorità indipendente di ricorso, la quale fruisce di un ampio potere cognitivo (art. 31). In quest'ambito tornano applicabili le disposizioni procedurali della LPAm.

## **Sezione II - Modifica della Legge sulla protezione dei dati personali**

### ***Articolo 4 cpv. 5 e 6***

Il concetto d'organo responsabile è già contenuto agli artt. 3 lett. i LPD e 4 cpv. 5 LPDP. Il concetto d'organo partecipante è stato creato con la redazione del regolamento di applicazione attualmente in vigore (art. 4 cpv. 2 RLPDP). Tale nozione apporta la necessaria chiarezza per quanto concerne la distinzione tra l'organo proprietario delle informazioni (ad es. il Comando della polizia) e l'utilizzatore delle stesse (ad es. l'agente di polizia).

### ***Articolo 4 cpv. 7***

Nella redazione della legge del 1987, il legislatore non ha determinato i dati neutri, i quali possono però essere dedotti dalla definizione di dati personali meritevoli di particolare protezione (dati sensibili) dell'art. 4 cpv. 2 combinata con la lista di dati dell'art. 12 cpv. 1 LPDP. Tuttavia, i due articoli in questione possono indurre a credere che i dati neutri siano quelli enumerati all'art. 12 cpv. 1 LPDP, oppure che tutti i dati personali siano sensibili. Con la presente modifica si è voluto far chiarezza, operando un netto distinguo tra dati neutri e dati sensibili.

### ***Articolo 8 cpv. 2 e 3***

Secondo il tenore dell'art. 8 cpv. 2 attualmente in vigore, si attribuisce la responsabilità dell'elaborazione di dati personali ad un solo organo responsabile anche quando l'elaborazione degli stessi è eseguita da più organi su un archivio comune. Una tale responsabilità appare pertanto troppo impegnativa nonché sproporzionata. Con la modifica proposta ogni organo è responsabile dell'esattezza dei dati che elabora. Il rinvio alla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, è attualmente inserito nel regolamento di applicazione (art. 5 RLPDP), mentre a nostro avviso deve essere contenuto nella base legale formale.

### ***Articoli 12 e 13***

Secondo il vigente art. 12, l'Ufficio controllo abitanti può trasmettere in ordine sistematico, le indicazioni concernenti il cognome, il nome, il sesso, l'indirizzo, la data di arrivo e di partenza, la professione, il luogo d'origine e la data di nascita di una singola persona se risulta che l'istante fa valere un interesse legittimo (cpv. 1), mentre solo al Municipio compete la facoltà di autorizzare la trasmissione di questi dati in ordine sistematico se risulta che essi saranno utilizzati esclusivamente per scopi ideali (cpv. 2).

Siccome sono considerati dati neutri unicamente il nome, il cognome e l'indirizzo ( art. 4 cpv. 7) si è adattato il cpv. 2 dell'attuale art. 12 a questo nuovo concetto (cfr. supra commento ad art. 4 cpv. 7).

La modifica apportata al cpv. 1 dell'attuale art. 12 - si è inserita la nozione relativa alla cittadinanza svizzera - e il nuovo art. 12a tengono conto del fatto che la gestione dei dati relativi ai cittadini stranieri è disciplinata a livello svizzero dall'Ordinanza sul Registro degli stranieri del 20 ottobre 1982.

### **Articolo 25a**

Il nuovo articolo riprende sostanzialmente il diritto previsto all'art. 13 attualmente in vigore. Lo spostamento del diritto di blocco dal gruppo degli articoli relativi ai principi per l'elaborazione dei dati a quello dei diritti della persona interessata è giustificata con il fatto che dagli studi effettuati nell'ambito del gruppo di lavoro intercantonale dei responsabili alla protezione dei dati, tale diritto deve essere considerato alla stessa stregua del diritto di accesso. Infatti, mantenendo la sistematica attuale il diritto di blocco sarebbe unicamente esercitabile nei confronti dei dati personali in possesso degli Uffici controllo abitanti, mentre non potrebbe sortire alcun effetto nei confronti di trasmissioni di dati personali effettuate dall'amministrazione cantonale oppure da altri enti di diritto pubblico. Inoltre il diritto di blocco deve essere incondizionato, vale a dire che non deve essere ostacolato, nel suo esercizio, da alcuna condizione o ostacolo sia esso giuridico o burocratico.

### **Articoli 30, 30a, 30b**

La modifica degli articoli in oggetto tocca il sistema di sorveglianza e dei mezzi di ricorso in materia di protezione dei dati.

Il sistema di sorveglianza previsto dalla legge attualmente in vigore, promulgata da codesto Gran Consiglio undici anni orsono, aveva fatto proprie le teorie del tempo, secondo le quali la sorveglianza in materia di protezione dati doveva essere retta da commissioni indipendenti dall'amministrazione pubblica. Tuttavia, il sistema così concepito, seppur ottimale sotto il punto di vista delle garanzie al cittadino, ha dimostrato nella pratica una certa difficoltà ad adempiere in modo ottimale le mansioni che gli sono attribuite, soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza sul territorio. Con l'entrata in vigore della legge federale e delle leggi cantonali di Zurigo e Lucerna si è prospettata una nuova soluzione in materia di sorveglianza, con l'istituzione della figura dell'incaricato o responsabile alla protezione dei dati, quale autorità di vigilanza, mentre alla Commissione in materia di protezione di dati sono piuttosto attribuiti i compiti di autorità di ricorso nonché consultivi in materia. Il responsabile alla protezione dei dati risulta così essere una persona indipendente sia dalle scelte operate dall'amministrazione, sia dalle soluzioni proposte dalla Commissione in materia di protezione dati. In questo senso il responsabile alla protezione dei dati non potrà mai essere membro della predetta Commissione. Il sistema così instaurato ha dato prova, soprattutto a livello federale, di particolare efficienza e elasticità. Riteniamo pertanto che onde garantire al cittadino il diritto costituzionale alla protezione della sfera privata, la soluzione qui proposta costituisca sicuramente un'evoluzione positiva nel miglioramento della protezione dei dati personali.

### **Articolo 31**

I Comuni interessati possono continuare ad usufruire come per il passato della facoltà di rendersi indipendenti in materia di sorveglianza comunale in materia di protezione dati. Tuttavia ci è parso opportuno abrogare il secondo capoverso in quanto appare evidente che se un comune non nomina l'autorità di vigilanza prevista dal primo capoverso, resta comunque competente l'autorità di sorveglianza cantonale.

Abbiamo però modificato il tenore del capoverso 1 nel senso di attribuire al Consiglio di Stato la facoltà, peraltro già espressa nel regolamento di applicazione attualmente in vigore di regolamentare nel dettaglio la procedura relativa alle modalità della nomina dell'autorità di sorveglianza comunale.

### **Articolo 32**

Il presente articolo munisce la legge cantonale dei mezzi coercitivi necessari onde poterla farla rispettare.

Infatti, anche il legislatore federale ha provveduto a munire la LPD di sanzioni che prevedono come pena più grave l'arresto. Riteniamo che, a livello cantonale, l'introduzione di una multa amministrativa sia sufficiente per concretizzare lo scopo.

### **Articolo 35**

Sia il responsabile alla protezione dei dati che la Commissione cantonale per la protezione dei dati sono delle autorità che per definizione decidono in modo indipendente all'amministrazione. Di conseguenza, il ricorso amministrativo al Consiglio di Stato e il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, previsti dall'attuale articolo 35, mal si addicono a questa indipendenza di giudizio dell'autorità preposta alla protezione dei dati.

Con la presente modifica la legge cantonale si allinea al sistema adottato dal legislatore federale (art. 33 LPD) anche per quanto concerne le vie di ricorso.

La Commissione cantonale per la protezione dei dati diventa, come l'omologa Commissione a livello federale, un'autorità di ricorso. Il sistema così adottato va nel senso della maggiore sensibilità e indipendenza di giudizio della Commissione, composta unicamente da specialisti, verso i problemi relativi alla protezione dati.

La decisione della Commissione è definitiva. Di conseguenza, le decisioni della Commissione potranno essere impugnate con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale se la decisione concerne l'applicazione del diritto cantonale. Tuttavia, se la decisione verte invece sull'applicazione del diritto federale da parte di organi cantonali ancora resta aperta la via di ricorso alla Commissione federale della protezione dei dati (art. 33 lett. d LPD).

### **Articolo 36**

Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è stato tuttavia mantenuto, conformemente a quanto previsto dalla legge di procedura per le contravvenzioni, contro le decisioni prese dal Responsabile alla protezione dei dati in materia di contravvenzioni.

## **III. MODIFICA DI ALTRE LEGGI**

Con l'entrata in vigore della LPDPpol si rende necessario adeguare le basi legali per i flussi di informazioni dalla polizia verso altri uffici dell'amministrazione statale.

In effetti, alcune unità amministrative necessitano della collaborazione della polizia al fine di poter accedere a quelle informazioni, senza le quali il lavoro svolto dagli stessi risulterebbe notevolmente impedito.

Contemporaneamente all'entrata in vigore della LPDPpol, appare pertanto evidente che si debba inserire la base legale nelle specifiche leggi.

Tuttavia, le modifiche previste concernono unicamente quelle leggi che non faranno oggetto nel prossimo futuro di una modifica legislativa; parimenti, per quelle di cui si prevede entro breve termine una nuova elaborazione si è pensato di coordinare nell'elaborazione delle stesse l'inserimento della necessaria base legale.

Nella proposta di legge si propone pertanto l'inserimento della richiesta base legale nelle seguenti leggi:

- Legge sulle attività private d'investigazione e di sorveglianza (RS 1.4.3.1);
- Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (RS 6.4.11.1);
- Legge d'applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (RS 7.4.2.1).

#### **IV. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 1996-1999**

Vi è innanzitutto da rilevare che la presente legge non è contenuta nelle linee direttive. La stessa risulta essere comunque la concretizzazione di quanto previsto dalla Costituzione cantonale e dall'art. 5 LPDP.

Essa per il resto non determina conseguenze a livello di enti locali né di organico a livello del personale.

Per tutti i motivi e le considerazioni qui sopra esposti il Consiglio di Stato raccomanda al Gran Consiglio l'adozione del disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni  
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

**sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol)**

e

## **LEGGE**

**sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP); modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 2 marzo 1999 no. 4861 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I.**

**Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol)**

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

### **Articolo 1**

**A. Scopo**

La presente legge tutela i diritti fondamentali, in particolare la personalità e la sfera privata delle persone i cui dati sono elaborati dalla polizia cantonale o, nell'ambito di deleghe o collaborazioni, dalle polizie comunali (in seguito polizia).

### **Articolo 2**

**B. Campo di Applicazione**  
**I. Principio**

<sup>1</sup>La legge si applica all'elaborazione di dati personali che sono utili alla prevenzione, alla ricerca e alla repressione dei reati, così come alla protezione dello Stato.

<sup>2</sup>Per quanto non previsto dalla presente legge, è applicabile la Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

### **Articolo 3**

#### **II. Eccezioni**

La legge non si applica alle elaborazioni temporanee di dati personali, quali quelle relative ad una singola indagine in corso e alle annotazioni personali degli agenti e ai casi previsti dalla legislazione federale.

### **Articolo 4**

#### **C. Definizioni I. Informazioni confidenziali**

È considerata confidenziale l'informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all'anonimato.

### **Articolo 5**

#### **II. Rapporto informativo**

È considerato rapporto informativo l'insieme dei dati personali riferiti alla reputazione e alla condotta di una persona, allestito dalla polizia su richiesta di un'autorità.

## **TITOLO II - PRINCIPI PER L'ELABORAZIONE DEI DATI PERSONALI**

### **Articolo 6**

#### **A. Principi I. In generale**

<sup>1</sup>Nell'adempimento dei propri compiti la polizia non può discostarsi dai principi d'esattezza e completezza dei dati.

<sup>2</sup>Essa non allestisce profili personali a futura memoria, né rilascia preavvisi.

### **Articolo 7**

#### **II. Eccezioni ai principi dell'ela- borazione di dati 1. Raccolta**

<sup>1</sup>Se le esigenze di servizio lo richiedono, la polizia può derogare al principio della raccolta dei dati presso la persona interessata, in modo proporzionato tra il pregiudizio che le arreca e lo scopo perseguito.

<sup>2</sup>I dati personali relativi alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o ad altre convinzioni, così come quelli relativi alla salute e alla vita sessuale possono essere raccolti e archiviati nella misura in cui essi sono necessari allo svolgimento dei compiti previsti dalla legge sulla polizia.

### **Articolo 8**

#### **2. Informazioni confidenziali**

Le informazioni confidenziali devono essere elaborate in modo da salvaguardare adeguatamente tutti gli interessi in gioco.

### **Articolo 9**

**3. Rapporti di polizia**

<sup>1</sup>Dai rapporti di polizia deve risultare il grado d'esattezza e completezza delle informazioni ivi contenute.

<sup>2</sup>Essi menzionano pure le modalità d'accertamento e di raccolta dei dati utilizzati a meno che a ciò non si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

### **Articolo 10**

**4. Decisioni di altre autorità**

<sup>1</sup>Le autorità giudiziarie e amministrative penali cantonali trasmettono alla polizia cantonale copia delle proprie decisioni.

<sup>2</sup>Il Comando della polizia cantonale concorda con le altre autorità amministrative la trasmissione delle decisioni secondo le proprie necessità.

### **Articolo 11**

**B. Trasmissioni  
I. ad autorità giudiziarie penali**

Su richiesta motivata, la polizia trasmette alle autorità giudiziarie penali tutte le informazioni in suo possesso concernenti la persona interessata.

### **Articolo 12**

**II. altre autorità giudiziarie e amministrative**

<sup>1</sup>Alle altre autorità giudiziarie e amministrative possono essere trasmesse unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento del loro compito legale.

<sup>2</sup>La polizia tiene conto della rilevanza di ciascun dato in rapporto agli interessi da tutelare.

<sup>3</sup>Nella domanda di rapporto informativo l'autorità amministrativa deve indicare la base legale e l'elenco o la natura dei dati richiesti.

### **Articolo 13**

**III. Eccezioni**

Restano riservate le disposizioni sulla produzione dei documenti e sulla deposizione dei funzionari come testimoni.

#### **Articolo 14**

#### **IV. Trasmissione intercantonale e internazionale**

<sup>1</sup>La trasmissione intercantonale, internazionale o ad autorità e servizi della Confederazione di dati personali è possibile se:

- a) il destinatario della trasmissione è un organo di polizia di un altro cantone, della Confederazione o altra nazione;
- b) serve allo svolgimento di un compito della polizia.

<sup>2</sup>Sono riservati gli accordi internazionali e intercantonali nonché la legislazione federale in materia d'assistenza giudiziaria penale.

#### **Articolo 15**

#### **V. Trasmissione alle polizie comunali**

La trasmissione di dati personali alle polizie comunali è retta dalla Legge sulla polizia.

#### **Articolo 16**

#### **VI. Trasmissione a persone private**

La polizia può trasmettere dati a persone private unicamente in adempimento ad un obbligo legale o se vi è l'esplicito consenso della persona interessata.

#### **Articolo 17**

#### **C. Durata di conservazione**

I dati personali possono essere conservati unicamente per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di polizia.

### **TITOLO III - NORME PER GLI ARCHIVI DI DATI**

#### **Articolo 18**

#### **A. Organo responsabile**

Il Comando della polizia cantonale è l'organo responsabile, ai sensi dell'articolo 4 cpv. 5 LPDP, dell'elaborazione dei dati personali della polizia.

#### **Articolo 19**

#### **B. Organi partecipanti**

<sup>1</sup>I membri del corpo di polizia sono considerati organi partecipanti.

<sup>2</sup>Essi possono utilizzare i dati personali contenuti negli archivi di polizia nella misura strettamente necessaria ai loro doveri di servizio (art. 4 cpv. 6 LPDP).

### **Articolo 20**

- C. **Registri**
- I. **Registro degli archivi**

<sup>1</sup>Il Comando della polizia cantonale tiene un registro degli archivi di dati in suo possesso.

<sup>2</sup>Il Registro degli archivi di dati della polizia non è pubblico.

<sup>3</sup>Esso è menzionato nel Registro centrale cantonale degli archivi di dati.

### **Articolo 21**

- II. **Registro delle elaborazioni di dati personali**

<sup>1</sup>Il Comando della polizia cantonale allestisce un registro delle elaborazioni di dati degli organi partecipanti.

<sup>2</sup>Il registro deve segnalare l'utente e la data.

## **TITOLO IV - DIRITTI DELLA PERSONA INTERESSATA**

### **Articolo 22**

- A. **Diritto di accesso**
- I. **Principio**

Chiunque può chiedere al Comando della polizia cantonale informazioni sui dati elaborati dalla polizia che lo riguardano.

### **Articolo 23**

- II. **Procedura**
- 1. **Istanza**

<sup>1</sup>L'istanza deve essere presentata per iscritto al Comando della polizia cantonale.

<sup>2</sup>Essa deve menzionare:

- a) Nome e cognome e data di nascita della persona interessata;
- b) l'indirizzo;
- c) un'indicazione sommaria dei dati a cui si vuole accedere.

<sup>3</sup>All'istanza deve essere allegata una copia di un documento d'identità.

### **Articolo 24**

#### **2. Risposta**

<sup>1</sup>Il Comando della polizia cantonale risponde con decisione formale.

<sup>2</sup>Esso può limitare, rifiutare o differire la trasmissione di dati se:

- a) vi è pericolo di collusione o di fuga nell'ambito di un procedimento penale;
- b) gli interessi prevalenti d'inquirenti, vittime o terze persone minacciate lo impongono;
- c) la trasmissione di dati potrebbe arrecare grave o irreparabile pregiudizio ad inchieste in corso;
- d) i dati sono vincolati al segreto stipulato con autorità estere o d'altri cantoni.

<sup>3</sup>La risposta deve evidenziare che la stessa non vale quale attestato di buona condotta o sui precedenti penali e riguarda unicamente i fatti registrati dalla polizia cantonale ticinese.

### **Articolo 25**

#### **3. Dati personali ottenuti da organi d'altri cantoni o altre nazioni**

Se la richiesta verte su informazioni ottenute da organi d'altri Cantoni, della Confederazione o d'altre nazioni la risposta è limitata unicamente ai dati elaborati dalla polizia, qualora si possa ragionevolmente presumere l'esistenza di un motivo di limitazione o di rifiuto di cui all'art. 24 cpv. 2.

### **Articolo 26**

#### **B. Consultazione degli Archivi**

Solo l'autorità di vigilanza può consultare liberamente gli archivi di dati della polizia.

## **TITOLO V - VIGILANZA**

### **Articolo 27**

#### **Autorità di vigilanza**

<sup>1</sup>Il Responsabile per la protezione dei dati è l'autorità di vigilanza sulle elaborazioni dei dati personali da parte della polizia.

<sup>2</sup>Il Responsabile alla protezione dei dati:

- a) ha la facoltà di accedere agli archivi della polizia;
- b) decide sulle denunce;
- c) sorveglia l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati;
- d) informa le persone interessate sui loro diritti.

## TITOLO VI - TASSE

### Articolo 28

#### A. Principio

La procedura relativa al diritto d'accesso, come pure i rapporti informativi ad altre autorità sono gratuiti.

### Articolo 29

#### B. Eccezioni

Per le informazioni a terzi di cui all'art. 16 è percepita una tassa corrispondente agli oneri di ricerca e redazione secondo il tariffario del decreto esecutivo concernente le tasse per le prestazioni della polizia cantonale.

## TITOLO VII - RIMEDI DI DIRITTO

### Articolo 30

#### A. Denuncia

La persona interessata può denunciare le elaborazioni illegali entro 15 giorni dalla conoscenza della stessa al Responsabile alla protezione dei dati.

### Articolo 31

#### B. Ricorso

<sup>1</sup>Contro le decisioni del Comando della polizia cantonale e del Responsabile alla protezione dei dati a seguito di denuncia è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione alla Commissione cantonale per la protezione dei dati che decide inappellabilmente.

<sup>2</sup>Il Presidente istruisce i ricorsi e in questo ambito ha la facoltà di accedere agli archivi della polizia.

## II.

### **Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987; modifica**

La legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 è così modificata:

#### **Art. 4 cpv. 1, 5, 6 e 7**

<sup>1</sup> Sono considerati dati personali le indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica.

<sup>5</sup> È considerato organo responsabile l'autorità amministrativa iscritta al Registro centrale che decide sul contenuto e sul tipo di utilizzazione dei dati, assicurandone il controllo come pure la gestione.

<sup>6</sup> Sono considerati organi partecipanti le unità amministrative che hanno diritto di elaborare i dati in modo autonomo, ma che non hanno la facoltà di definire lo scopo o la struttura dell'archivio.

<sup>7</sup> Sono considerati dati neutri il cognome, il nome, l'indirizzo.

#### **Art. 8 cpv. 2 e 3**

<sup>2</sup> Ogni organo che utilizza l'archivio di dati risponde dell'esattezza dei dati che elabora.

<sup>3</sup> La responsabilità civile per i danni causati da un organo a terze persone con l'elaborazione dei dati è retta dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

#### **Art. 12 cpv. 1 e 2**

<sup>1</sup> L'Ufficio controllo abitanti trasmette, su richiesta scritta, le indicazioni concernenti in nome, il cognome, il sesso, l'indirizzo, la data di arrivo e di partenza, la professione, il luogo d'origine e la data di nascita di una singola persona di cittadinanza svizzera, se il richiedente fa valere un interesse legittimo.

<sup>2</sup> Il Municipio può trasmettere in ordine sistematico i dati neutri, ai sensi dell'art. 4 cpv. 7, se è garantita la loro utilizzazione unicamente per scopi ideali.

#### **Art. 13**

### **3) Tramite la Sezione dei permessi e dell'immigrazione**

Le richieste dei dati personali di cui all'art. 12 cpv. 1, concernenti cittadini stranieri, sono evase dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione

### **Art. 25a (nuovo)**

#### **Diritto di blocco**

<sup>1</sup> La persona interessata può far bloccare in ogni momento la trasmissione dei suoi dati.

<sup>2</sup> Nonostante il blocco, la trasmissione è permessa se:

- a) l'organo responsabile è obbligato a farlo dalla legge, oppure
- b) il richiedente dimostra che la persona interessata ha fatto bloccare la trasmissione con l'unico intento di sottrarsi ad un obbligo legale

### **Art. 30**

#### **Autorità di vigilanza**

- a) **Cantone**
- 1) **Responsabile alla protezione dei dati**

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato nomina un Responsabile alla protezione dei dati (in seguito: Responsabile) quale autorità di vigilanza.

<sup>2</sup> Egli adempie ai propri compiti in maniera autonoma.

<sup>3</sup> Al Responsabile sottostanno le elaborazioni di dati personali alle quali è applicabile la presente legge, come pure le elaborazioni di uffici e Istituti cantonali cui siano demandati compiti di diritto pubblico federale.

### **Art. 30a (nuovo)**

#### **2) Compiti**

L'autorità di vigilanza segnatamente:

- a) sorveglia l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati;
- b) informa le persone interessate sui loro diritti;
- c) fa da intermediario fra persone interessate e gli organi responsabili;
- d) consiglia gli organi responsabili sulle questioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati, particolarmente sui progetti di elaborazione automatizzata di dati personali;
- e) invita l'autorità competente a prendere, in caso di violazione o di rischio di violazione delle prescrizioni legali in materia di protezione dati, le misure necessarie;
- f) esercita l'alta vigilanza in materia di protezione dati sui responsabili comunali alla protezione dei dati;
- g) ogni anno presenta al Consiglio di Stato un rapporto nel quale commenta la propria attività.

### **Art. 30b (nuovo)**

**b) Commissione cantonale alla protezione dei dati**

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione cantonale per la protezione dei dati.

<sup>2</sup> Essa è composta , da 5 membri scelti fra un magistrato di carriera o un ex magistrato di carriera che ne assume la presidenza, da un esperto in materia informatica, da un rappresentante dell'Ordine dei medici, da un esperto in materia di problemi comunali, da un economista, di cui almeno uno dipendente dello stato quale rappresentate dell'Amministrazione cantonale.

<sup>3</sup> La Commissione:

a) è l'autorità consultiva del Consiglio di Stato in materia di protezione dati;

b) riceve i ricorsi contro le decisioni degli organi responsabili.

<sup>4</sup>Essa dispone di una segreteria permanente.

### **Art. 31**

**c) Comuni**

<sup>1</sup> I comuni possono nominare una propria autorità di vigilanza, secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione.

<sup>2</sup>Abrogato.

### **Art. 32**

**d) Sanzioni**

Le violazioni alla presente legge e al regolamento di applicazione sono punite dal responsabile alla protezione dei dati con la multa da un minimo di fr. 20.-- a un massimo di fr. 10'000.--.

### **Art. 33**

**e) Metodo di lavoro**

Invariato

### **Art. 35**

**Autorità di ricorso**

**a) Commissione cantonale per la protezione dei dati**

La commissione cantonale per la protezione dei dati decide inappellabilmente:

a) sulle decisioni del Responsabile alla protezione dei dati;

b) sulle decisioni degli organi responsabili e dei Municipi, in materia di protezione dati.

### **Art. 36**

**b) Tribunale cantonale amministrativo**

<sup>1</sup> Contro le decisioni del Responsabile per la protezione dei dati in materia di contravvenzioni è dato ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>2</sup> È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

### **III. - Entrata in vigore**

Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

## **MODIFICHE DI LEGGI**

### **I.**

La Legge sulle attività private d'investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976 è modificata come segue:

#### **Articolo 6 cpv. 1**

<sup>1</sup>L'autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento competente sentito l'avviso del Municipio del Comune sede dell'organizzazione o in cui è domiciliato il singolo richiedente. È valida per un periodo di tre anni ed è sempre rinnovabile; essa non è trasferibile.

#### **Articolo 6a (nuovo)**

Il Dipartimento ha la facoltà di richiedere alla polizia cantonale l'allestimento d'un rapporto informativo sul conto del richiedente, conformemente alle disposizioni della Legge sulla protezione dei dati trattati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali.

### **II.**

La Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 è modificata come segue:

#### **Articolo 55**

Nell'esercizio delle sue funzioni la Commissione dell'assistenza ha ampia facoltà d'indagine: a tale scopo essa può chiedere la collaborazione degli Uffici cantonali e comunali, sentire il parere di persone particolarmente qualificate e chiedere dei rapporti informativi alla Polizia cantonale.

### **III.**

La legge d'applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 è modificata come segue:

#### **Articolo 19a - Rapporti informativi (nuovo)**

<sup>1</sup>Gli organi di polizia, segnatamente la polizia cantonale, sono tenuti d'ufficio o su richiesta, a comunicare agli organi amministrativi preposti all'applicazione della presente legge e delle normative concernenti la circolazione stradale unicamente le informazioni utili di cui necessitano nell'adempimento del proprio compito legale.

<sup>2</sup>Sono riservati eventuali interessi pubblici preponderanti.